

## SCHEMA DI CONVENZIONE

per l'iscrizione/rinnovo per l'iscrizione all'elenco aperto di Soggetti Gestori di servizi socio-assistenziali a carattere residenziale per minorenni, giovani adulti e nuclei familiari situati fuori dal territorio della provincia di Trento

### TRA

la Provincia autonoma di Trento, con sede legale in Trento, piazza Dante n. 15, C.F. e P. IVA 00337460224, qui rappresentata dalla dirigente del Servizio Politiche Sociali, dott.ssa Federica Sartori, nata a Trento il 25 ottobre 1978, di seguito indicata come Provincia

e

(indicare la corretta denominazione dell'organizzazione)

con sede legale in

via, nr. civico

C.F.

e P. IVA

rappresentata da

nato/a

il

in qualità di legale rappresentante della suddetta organizzazione, di seguito indicata come Soggetto Gestore.

### PREMESSO CHE

Il comma 3 bis dell'articolo 20 della L.P. 13/2007, prevede che spetta alla Giunta Provinciale stabilire i criteri e le modalità con i quali sono riconosciute le strutture collocate fuori dal territorio provinciale e di cui possono avvalersi gli enti territorialmente competenti ai fini dell'affidamento di servizi concernenti interventi socio-assistenziali.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 912 del 28 maggio 2021, successivamente modificata con deliberazione n. 2040 di data 11 novembre 2022, sono stati approvati i criteri e modalità per il riconoscimento delle strutture collocate fuori dal territorio provinciale di cui possono avvalersi gli enti territorialmente competenti ai fini dell'affidamento di servizi socio-assistenziali a carattere residenziale e semiresidenziale.

Con il programma sociale in vigore, e in particolare con lo stralcio attualmente approvato con deliberazione n. 911 di data 28 maggio 2021 (punto 4. dell'allegato 1), sono state definite le modalità di scelta del Soggetto Gestore e della struttura più idonei ad accogliere gli utenti, per i servizi di livello provinciale, tra cui rientrano quelli oggetto della presente convenzione.

Con determinazione del dirigente del Servizio Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento n. 158 del 4 giugno 2021, modificata con determinazioni n. 11466 del 23 ottobre 2023, n. 12943 del 28 novembre 2024 e n. 7349 del 8 luglio 2026, è stato approvato l'Avviso pubblico per l'istituzione dell'elenco di Soggetti Gestori disponibili al convenzionamento, per i servizi residenziali per minorenni, giovani adulti e nuclei familiari svolti fuori provincia.

\* \* \*

Ritenuta la premessa parte integrante e sostanziale della presente convenzione, denominata "convenzione per l'iscrizione all'elenco aperto di Soggetti Gestori di servizi socio-assistenziali a carattere residenziale per minorenni, giovani adulti e nuclei familiari situati fuori dal territorio della provincia di Trento", di seguito Convenzione,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

## **ART. 1 OGGETTO**

La presente Convenzione disciplina i rapporti tra la Provincia ed il Soggetto Gestore con riferimento ai criteri generali definiti dalle deliberazioni della Giunta provinciale di cui in premessa e dall'Avviso per la costituzione dell'elenco aperto dei Soggetti Gestori di servizi socio-assistenziali a carattere residenziale per minorenni, giovani adulti e nuclei familiari situati fuori dal territorio della provincia di Trento.

## **ART. 2 OBBLIGHI DELLA PROVINCIA**

Le tariffe che la Provincia è tenuta a corrispondere al Soggetto Gestore sono quelle applicate dagli enti locali del territorio in cui lo stesso svolge l'attività e comunque, di norma, nel limite massimo previsto dalle tariffe/rette provinciali stabilite per servizi analoghi qualora esistenti.

Mediante accordo tra le parti, tramite scambio di corrispondenza, saranno definite nel dettaglio:

- le modalità di inserimento degli utenti da parte del servizio sociale competente;
- le rette dovute al Soggetto Gestore;

Per quanto concerne le modalità e le tempistiche di pagamento delle rette, si fa riferimento a quanto disciplinato nell'Avviso.

La sottoscrizione della presente Convenzione non comporta in capo alla Provincia alcun obbligo in ordine all'utilizzo del servizio, ma costituisce condizione necessaria, nel caso in cui si verifichino i presupposti indicati nei criteri generali sopra richiamati, all'inserimento di utenti da parte della Provincia.

## **ART. 3 OBBLIGHI DEL SOGGETTO GESTORE**

Il Soggetto Gestore si impegna a:

- conoscere ed accettare incondizionatamente oneri e vincoli esplicitati nelle norme e negli atti citati in premessa, che s'intendono recepiti in ogni loro parte e contenuto;

- mantenere i requisiti previsti nell'avviso, compresi i requisiti richiesti per operare nel proprio ambito di svolgimento dell'attività per conto dell'ente pubblico in regime di autorizzazione, e/o fornire le informazioni necessarie per effettuare le verifiche circa il mantenimento degli stessi;
- mantenere i requisiti richiesti per operare nel proprio territorio/ambito di svolgimento dell'attività per conto dell'ente pubblico o in regime di autorizzazione;
- comunicare alla Provincia ogni variazione che possa compromettere il mantenimento di tali requisiti e la conseguente iscrizione nell'elenco;
- assumersi la responsabilità della qualità delle prestazioni socio-assistenziali poste in essere dai propri operatori;
- rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali;
- collaborare allo svolgimento delle funzioni di vigilanza al fine di facilitare le relative verifiche;
- collaborare con il servizio sociale inviante per quanto riguarda le finalità previste dal progetto individuale dell'utente;
- assicurare il rispetto delle Leggi Regionali o Nazionali in materia di Igiene e Sanità Pubblica, di Sicurezza degli Impianti, di Urbanistica-Edilizia e, nel caso di utilizzo di personale dipendente, quanto stabilito in materia di rapporti di lavoro dalla normativa vigente.

#### **ART. 4 DURATA DELLA CONVENZIONE E RINNOVO**

La presente Convenzione, sottoscritta da entrambe le parti, è efficace dalla data del provvedimento di iscrizione all'elenco o, nel caso di rinnovo, dalla data di scadenza della precedente convenzione, e per la durata di 5 anni. E' possibile presentare domanda di rinnovo dell'iscrizione all'elenco per ulteriori 5 anni con conseguente rinnovo della Convenzione, come disciplinato dall'Avviso

## **ART. 5 RESPONSABILITA'**

È fatto obbligo al Soggetto Gestore di mantenere la Provincia sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi con riguardo allo svolgimento dei servizi indicati all'art. 1.

## **ART. 6 VIGILANZA**

La Provincia si riserva la possibilità di svolgere in qualsiasi momento attività di vigilanza sullo svolgimento del servizio e sul rispetto dei requisiti dichiarati al momento dell'iscrizione all'Elenco.

## **ART. 7 CAUSE DI RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE**

La presente Convenzione è risolta, su iniziativa della Provincia, con contestuale cancellazione dall'Elenco:

- a) in caso di gravi violazioni degli obblighi previsti dall'Avviso o dalla presente Convenzione;
- b) nel caso in cui il Soggetto Gestore, non sia più in possesso dei requisiti richiesti per operare nel loro territorio/ambito di svolgimento dell'attività per conto dell'ente pubblico o in regime di autorizzazione;

Le cause di risoluzione hanno efficacia a seguito di formale diffida inviata dalla Provincia.

La presente Convenzione può essere risolta in qualsiasi momento dal Soggetto Gestore iscritto all'elenco con preavviso di almeno 60 giorni. Con determinazione del Dirigente del Servizio competente si prende atto della richiesta di risoluzione della Convenzione e si provvede alla contestuale cancellazione dall'Elenco.

## **ART. 8 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

Per ogni altra prescrizione non esplicitamente citata nella presente Convenzione si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore e ai provvedimenti citati in premessa che qui si intendono tutti richiamati.

## **ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

In relazione alla presente convenzione, la Provincia e il Soggetto Gestore sono contitolari del trattamento. Le finalità e i mezzi del trattamento sono individuati e disciplinati congiuntamente in uno specifico accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 26, punti 1 e 2 del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679.

## **Art. 10 OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il soggetto prestatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. che comportano, in particolare:

- a) l'utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;
- b) l'effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- c) l'indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG).

## **ART. 11 SPESE**

L'eventuale imposta di bollo sui vari documenti è a carico del Soggetto Gestore.

La presente Convenzione non ha un suo autonomo contenuto patrimoniale ed è da considerarsi soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico del Soggetto Gestore accreditato.

Luogo e data

Letto, accettato e sottoscritto